

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58.

**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della relativa potestà regolamentare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché ai superstiti dello stesso personale;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nasirya e di Istanbul;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Visto l'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'articolo 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente

termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto;

Ravvisata la necessità di dettare una nuova disciplina regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009, n. 808 del 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio in favore:

a) delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;


b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

#### *Oggetto della disciplina*

1. Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria



inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio:

a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;

b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore;

c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;

d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

3. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.

4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio è riservata ai soggetti con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

### Art. 3.

#### *Requisiti per l'ammissione*

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:

a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;

b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;

c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;

d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

2. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre.

3. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.

### Art. 4.

#### *Presentazione della domanda*

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1.

### Art. 5.

#### *Commissione e graduatorie*

1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da:

a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della Presidenza stessa;

b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Università e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni amministrazione può designare un supplente.

2. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;

b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;

c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.

6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

### Art. 6.

#### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2009

## NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'inter-no*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009  
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 214

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note alle premesse:

— Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione:

«5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.»

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.»

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):

«Art. 4. — A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, reca: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.»

— Si riporta il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001"):

«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). — 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche):


«Art. 3. — Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56:

«Art. 3 (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: «scuola secondaria superiore e di corso universitario», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:

«Art. 1-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriyah e di Istanbul). — 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.»



— La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».

— Si riporta il testo del comma 1270 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.».

— Si riporta il testo dei commi 562, 563, 564 e 565 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, reca: «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, reca: «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo».

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, si vedano le precedenti note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

*Note all'art. 6:*

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, si vedano le precedenti note alle premesse.

**09G0066**

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 maggio 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rizziconi (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;


Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.



individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 aprile 2009, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A06340

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 dicembre 2008.

**Individuazione dei beni immobili, in uso all'Amministrazione della difesa, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEI LAVORI E DEL DEMANIO  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

D'INTESA CON

IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, così come da ultimo modificato dall'art. 14-bis, commi a) e b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, il quale detta norme in materia di immobili in uso all'Amministrazione della difesa da dismettere;

Visto in particolare il citato art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, commi 13-ter, 13-ter.1 e 13-ter.2, il quale prevede che il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia;



Visto il comma 13-ter del medesimo art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, il quale dispone che sono individuati entro il 31 dicembre 2008 gli immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1.;

Visto il comma 13-quater del richiamato art. 27 il quale prevede che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Considerato che in applicazione del citato comma 13-ter, il Ministero della difesa ha provveduto a selezionare i beni immobili alla stessa in uso non più utili ai fini istituzionali;

Considerato che nel frattempo per sopraggiunte ed imprescindibili esigenze istituzionali del Ministero della difesa si rende necessario espungere alcuni immobili (meglio specificati nell'allegato B) già individuati nei decreti del 27 febbraio 2007 e 25 luglio 2007 per ritornare nella disponibilità dell'Amministrazione della difesa per le proprie finalità istituzionali;

Ravvisata la necessità di provvedere, entro il 31 dicembre 2008, all'adozione del decreto di individuazione di beni immobili non più utili all'Amministrazione della difesa di cui al comma 13-ter, lettera b), dell'art. 27 del decreto-legge 269 del 30 settembre 2003, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi del comma 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali.

2. I suddetti immobili entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati anche alle procedure di cui al comma 13-quater dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.

3. Eventuali accertate difformità relative all'identificazione catastale e alla descrizione degli immobili di cui all'allegato A, non incidono sulla titolarità degli immobili stessi.

Art. 3.

1. Gli immobili di cui all'allegato A del presente decreto liberi e non utilizzati sono consegnati all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2009.

Art. 4.

1. Per sopraggiunte ed imprescindibili esigenze operative del Ministero della difesa nonché per difficoltà connesse ad un diverso utilizzo sono espunti dal decreto 27 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007 e dal decreto 25 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2007 gli immobili indicati nell'allegato B al presente decreto. Per effetto di tale espunzione gli immobili riacquistano la propria originaria natura giuridica.

2. In sostituzione degli immobili espunti di cui all'allegato B sono inseriti nei decreti 27 febbraio 2007 e 25 luglio 2007 gli immobili indicati nell'allegato C al presente decreto. Per effetto di tale inserimento gli immobili entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati anche alle procedure di cui al comma 13-quater dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.

3. A seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore complessivo degli immobili inseriti nel decreto 27 febbraio 2007 e nel decreto 25 luglio 2007 è il seguente:

a) decreto 27 febbraio 2007: 1.000 milioni di euro;

b) decreto 25 luglio 2007: 1.055 milioni di euro, di cui 55 milioni relativi agli oneri necessari alla riallocazione delle funzioni ancora presenti in alcuni immobili, che saranno soddisfatte con le risorse finanziarie che saranno allocate sui fondi in conto capitale ed in conto corrente di cui al comma 13-ter.2 del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, così come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tali immobili, pertanto, saranno consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione delle citate funzioni.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

*Il direttore generale  
dei lavori e del demanio  
del Ministero della difesa*  
RESCE

*Il direttore  
dell'Agenzia del demanio*  
PRATO


Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009

Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 2, foglio n. 165



**ALLEGATO A - DECRETO 23 DICEMBRE 2008**

Progr.	Denominaz.	Regione	Provincia	Comune
1	Poligono TSN	Campania	Avellino	Ariano Irpino
2	Ex Arsenale (aliquota residuale)	Campania	Napoli	Napoli
3	Ex Cava Regia	Campania	Napoli	Pozzuoli
4	Area addestrativa "Tre Poggioli" (aliquota emiliana)	Emilia-Romagna	Bologna	Monghidoro
5	Raccordo Ferroviario e binario di collegamento (aliquota)	Emilia-Romagna	Piacenza	Piacenza
6	Ex Raccordo Ferroviario S.Geneseio	Liguria	La Spezia	Arcola
7	Opera n.78 - Casamatta per Quattro Cannoni Antisbarco	Liguria	Savona	Albenga
8	Palazzina Alloggi Zanchi (aliquota esterna)	Lombardia	Bergamo	Bergamo
9	Ex Ricovero Sergente Rinaudo	Piemonte	Cuneo	Demonte
10	Ex Poligono TSN	Piemonte	Cuneo	Dronero
11	Ex Poligono T.S.N. Di Fossano	Piemonte	Cuneo	Fossano
12	Ex Deposito Munizioni	Piemonte	Cuneo	Robilante
13	Palazzina Ufficiali	Piemonte	Cuneo	Sambuco
14	Casermetta Difensiva	Piemonte	Cuneo	Vinadio
15	Stazione Teleferica d'Arrivo	Piemonte	Cuneo	Vinadio
16	Ex teleferica Bousson - Forte Tama con 3 stazioni e alloggio teleferisti	Piemonte	Torino	Cesana Torinese
17	Sedime Ex Caserma Monfenera	Piemonte	Torino	Lombardore
18	Campo TSN	Piemonte	Torino	Rivarolo Canavese
19	Terreni e fabbricati demaniali Col Del Gallo	Veneto	Belluno	Arsiè
20	Magazzino Genio Militare (già campo di aviazione)	Veneto	Venezia	Venezia
21	Parco Macchine - Eliporto Centro Comando B	Veneto	Verona	Costermano
22	Sito Hawk n.8 - Area Esterna	Veneto	Vicenza	Longare



**ALLEGATO B - DECRETO 23 DICEMBRE 2008  
ELENCO IMMOBILI DA ESPUNGERE I e II DECRETO**

Progr.	Denominaz.	Regione	Provincia	Comune	Decreto	Note
1	"Orti degli Anziani"	Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	I	
2	Caserma Battistini	Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	I	
3	Poligono TSN	Piemonte	Torino	Moncalieri	I	
4	Ex Batteria AA B/506	Puglia	Brindisi	Brindisi	I	
5	1° ROC di Monte Venda (aliquota)	Veneto	Padova	Padova	I	
6	Posto Scatter (aliquota)	Basilicata	Matera	Salandra	II	
7	Deposito Munizioni	Emilia-Romagna	Bologna	Anzola dell'Emilia	II	
8	Magazzino Porto Fluviale	Lazio	Roma	Roma	II	
9	Palazzina Genio	Piemonte	Torino	Cesana Torinese	II	
10	Caserma La Marmora	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
11	Caserma Cesare di Saluzzo	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
12	Caserma Amione (ad esclusione UTT Torino)	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
13	Mardichi (aliquota)	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
14	Caserma De Sonnaz	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
15	Caserma Oddone	Puglia	Foggia	Foggia	II	
16	Zona logistica 13° GRAM	Veneto	Venezia	Concordia Sagittaria	II	presenza funzioni da riallocare
17	Deposito Munizioni Monte Manao	Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	II	presenza funzioni da riallocare
18	Deposito Munizioni Monte Vento	Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	II	presenza funzioni da riallocare



**ALLEGATO C - DECRETO 23 DICEMBRE 2008  
ELENCO IMMOBILI A COMPENSAZIONE I e II DECRETO**

Progr.	Denominaz.	Regione	Provincia	Comune
1	Caserma Mezzacapò	Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria
2	Stabilimento Pirotecnico (aliquota Castello di Carlo V)	Campania	Caserta	Capua
3	Caserma Pica	Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere
4	Caserma Boscarello	Campania	Napoli	Napoli
5	"Caserma Giavitto" (tranne l'aliquota in uso alla GdF)	Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarcento
6	Ex Forte Moglie e del Giovo	Liguria	Savona	Pontinvrea
7	Poligono TSN	Lombardia	Mantova	Gonzaga
8	Caserma Magenta (aliquota)	Lombardia	Milano	Milano
9	Ex 1° Telegruppo (aliquota attigua alla porzione già dismessa nel II Decreto)	Lombardia	Milano	Peschiera Borromeo
10	Ex Poligono T.S.N. Di Cuneo - Borgo San Giuseppe	Piemonte	Cuneo	Cuneo
11	Caserma Monte Fior	Piemonte	Cuneo	Sambuco
12	Caserma Mathieux	Piemonte	Torino	Perrero
13	Teleposto (ex Batteria Toscano)	Puglia	Taranto	Ginosa
14	Ex Deposito Munizioni Area Addestrativa	Sicilia	Palermo	Lercara Friddi
15	Ex Piazza d'Armi - Deposito Carburanti - Strada d'accesso - Aree Esterne	Veneto	Padova	Padova

09A06241

